



22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 179/2008, presentata da Alberto Mayor Barajona, cittadino spagnolo, a nome di Ecologistas en Acción (Guadalajara), su presunte violazioni della legislazione ambientale comunitaria relativamente all'approvazione di un progetto di riassetto urbano concernente l'area di Vega del Henares (Castiglia-La Mancha)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la decisione delle autorità locali e regionali di Castiglia - La Mancha di approvare il progetto di riassetto urbano (Proyecto de Actuación Urbanística - PAU) dell'area di Vega del Henares senza effettuare una valutazione di impatto ambientale e spiega che l'area interessata possiede un notevole valore storico in quanto contiene importanti resti archeologici e merita di essere protetta. Secondo il firmatario, il PAU comporterebbe la riclassificazione del territorio e un inutile sviluppo urbano. Chiede al Parlamento europeo di indagare sulla situazione, poiché ritiene che le legislazioni nazionale e dell'UE in materia di impatto ambientale siano state violate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"Il firmatario critica la decisione delle autorità locali e regionali di approvare un progetto di riassetto urbano ('Plan de Actuación Urbanística' – PAU) dell'area di Vega de Henares nel comune di Guadalajara, nella provincia di Guadalajara (Comunità autonoma di Castilla-La Mancha, Spagna).

Sottolinea che le autorità spagnole avrebbero approvato il progetto in questione, dal titolo

'Proyecto de urbanización del sector SNP ampliación del Ruiseñor', senza effettuare un'opportuna valutazione dell'impatto ambientale, e spiega che l'area interessata possiede un notevole valore storico, in quanto contiene importanti resti archeologici e merita di essere protetta. Secondo il firmatario, il PAU comporterebbe la riclassificazione di terreno agricolo per destinarlo a fini industriali e a un inutile riassetto urbano. Denuncia la violazione da parte delle autorità spagnole di entrambe le legislazioni, a livello sia nazionale che dell'UE, in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto dell'Unione applicabile al caso di specie.

La direttiva 85/337/CEE¹, modificata dalla direttiva 97/11/CE², dalla direttiva 2003/35/CE³ e dalla direttiva 2009/31/CE⁴, (nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA) stabilisce le disposizioni per condurre una VIA nel caso di determinati progetti pubblici e privati.

La direttiva VIA opera una distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, mediante un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa nazionale di recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA. Quando si procede a un esame del progetto caso per caso o si fissano soglie o criteri, si devono prendere in considerazione i pertinenti criteri di selezione indicati nell'allegato III della direttiva VIA, tra cui figurano le peculiarità del progetto, l'ubicazione e le caratteristiche del potenziale impatto.

Pertanto, la VIA è una procedura obbligatoria per i progetti contemplati nell'allegato I. Per i progetti di cui all'allegato II, gli Stati membri devono stabilire, prima del rilascio dell'autorizzazione, se possono incidere in modo rilevante sull'ambiente. La relativa decisione deve essere accessibile al pubblico.

Occorre notare che l'allegato II della direttiva VIA comprende al punto 10, lettere a) e b), i 'Progetti di sviluppo di zone industriali' e i 'Progetti di riassetto urbano' tra i progetti infrastrutturali.

La procedura VIA garantisce l'individuazione e la valutazione delle conseguenze ambientali dei progetti prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. L'opinione pubblica può esprimere il proprio parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. L'opinione pubblica deve quindi essere informata in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Secondo le informazioni fornite dal firmatario, le autorità locali e regionali hanno effettuato una sorta di valutazione dell'impatto ambientale prima di rilasciare l'autorizzazione per il progetto in questione, tuttavia il firmatario stesso ne critica la procedura, i tempi di attuazione e il contenuto.

¹ GU L 175 del 5.7.1985.

² GU L 73 del 14.3.1997.

³ GU L 156 del 25.6.2003.

⁴ GU L 140 del 5.6.2009.

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura (la direttiva Uccelli 2009/147/CE¹ e la direttiva Habitat 92/43/CEE²), occorre notare che sarebbero applicabili, se il progetto in questione fosse suscettibile di avere effetti significativi sul sito appartenente alla rete Natura 2000. Dalle informazioni trasmesse dal firmatario, risulta che il progetto di riassetto urbano oggetto della petizione non interessi alcun sito della rete Natura 2000.

Conclusioni

La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole competenti di fornire informazioni in merito all'osservanza dei pertinenti obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in materia ambientale. La Commissione ha chiesto in particolare alle autorità spagnole di illustrare le modalità di applicazione delle disposizioni della direttiva VIA.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sui futuri sviluppi del caso di specie."

¹ GU L 20 del 26.1.2010.

² GU L 206 del 22.7.1992.